

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di mercoledì 22 ottobre 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti dal Governo il parere

reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 ottobre 2025 e il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 novembre 2025. Pertanto, avendo il Governo provveduto a integrare la richiesta di parere, già assegnata con riserva dal Presidente della Camera, le Commissioni XI e XII sono nelle condizioni di procedere all'espressione del prescritto parere.

Avverte, altresì, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Fa presente che i relatori hanno formulato una proposta di parere (*vedi allegato*), che è stata già anticipata per le vie brevi ai componenti delle Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Atto n. 322.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Atto n. 322);

osservato che il presente schema di decreto legislativo, al fine del recepimento della suddetta direttiva (UE) 2023/2668, reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

rilevato che le novelle riguardano, tra gli altri profili, i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione, gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto, la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a edifici – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto, la soppressione di una serie di

deroghe, previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto sporadiche e di debole intensità;

preso atto del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 ottobre 2025 e del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 27 novembre 2025,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al settore edile, si valuti l'opportunità di prevedere che, prima dell'avvio di un cantiere di bonifica, sia effettuato un sopralluogo preventivo da parte delle aziende sanitarie competenti e di tutti gli altri organi preposti, al fine di valutare i rischi presenti e le effettive attività da svolgere;

b) con riferimento al medesimo ambito, si valuti l'opportunità di prevedere forme di sostegno alle imprese incaricate dei predetti interventi, volte a mitigare i costi derivanti da studi, consulenze tecniche e ulteriori oneri necessari.